

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 2021

<u>CAPO I</u>	3
<u>PRINCIPI GENERALI</u>	3
Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento.....	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Finalità istituzionali	5
Articolo 4 - Dati personali	5
Articolo 5 - Tempi di conservazione delle immagini e fotografie	7
<u>ARTICOLO 6 - DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI</u>	
<u>CAPO II</u>	8
<u>OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA</u>	8
Articolo 7 - Figure del trattamento.....	8
Articolo 8 - Obblighi degli operatori	9
<u>CAPO III</u>	10
<u>IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	10
Articolo 9 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza	10
<u>CAPO IV</u>	11
<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	11
Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	11
Articolo 11 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	12
Articolo 12 - Informazioni rese al momento della raccolta	12
Articolo 13 - Sicurezza dei dati.....	13
<u>ARTICOLO 14 - ALTRI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO</u>	
Articolo 15 - Accesso alle immagini	14
Articolo 16 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza	15
Articolo 17 - Diritti dell'interessato.....	15
Articolo 18 - Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati.....	17
Articolo 19 - Comunicazione dei dati.....	17

Articolo 20 - Diffusioni dei dati	18
Articolo 21 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	18
<u>CAPO V</u>	<u>18</u>
<u>TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</u>	<u>18</u>
Articolo 22 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	18
Articolo 23 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	18
<u>CAPO VI</u>	<u>18</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>18</u>
Articolo 24 - Modifiche regolamentari	18
Articolo 25 - Pubblicità	18
Articolo 26 - Norma di rinvio	18

Clausola finale per impianti privati.

ALLEGATI:

ALLEGATI 1 E 2: (agli atti del Settore legale, non visibili qui come parte integrante del regolamento di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016).

ALLEGATO 3: registro degli accessi alla visione delle immagini videosorvegliate (Agli atti del Settore Legale)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Monza mediante il sistema di "videosorveglianza urbano" (di seguito videosorveglianza), integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti (di seguito sistema di lettura targhe), attivati nel territorio urbano e non del Comune di Monza e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
3. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Ulteriori normative di riferimento sono:
 - Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
 - Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 - Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana;
 - Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
 - Legge 18 aprile 2017, n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
5. Vengono inoltre osservati i principi di circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**titolare del trattamento**", il Comune di Monza, nella persona del Sindaco *pro tempore* cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d. per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e. per "**amministratore di sistema**", figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- f. per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
- g. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- h. per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- j. "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- k. per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- l. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- o. per “limitazione”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall’art.4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede della Polizia Locale, in locali debitamente realizzati. Le finalità del suddetto impianto nello specifico sono:

- l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- l’attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;
- l’acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- la protezione e l’incolumità degli individui;
- la sorveglianza diretta di zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre il sistema è finalizzato:

- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- all’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- alla vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

- responsabilizzazione (*accountability*);
- nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);

- nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).
2. Il Comune di Monza in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
 3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
 4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 6. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:
- a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di Polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi;
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

ARTICOLO 6 - - DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI

1. Il sistema di videosorveglianza, facendo capo alla Polizia Locale, deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il Responsabile del trattamento dei dati si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone e dei dati biometrici, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati giunge alla Centrale Operativa della Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle altre Forze di Polizia.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 7 - FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Monza, in persona del proprio Sindaco pro tempore.
2. Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile interno della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, (in seguito Responsabile interno) rilevati dal sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile interno ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle indicazioni impartite dall'Ente in tema di Data Protection.
4. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
5. Il Responsabile interno custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/*compact disk* o altro supporto informatico (*Server* di memorizzazione dati, videoregistratore digitale, *etc.*).

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare o il Responsabile interno designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018 in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Monza che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono

idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Sono individuati incaricati e operatori di altre forze dell'ordine, i quali verificano immagini su monitor a loro dedicati con modalità la cui attività è regolamentata da accordi specifici, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 51/2018.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Le società incaricate dal Comune di Monza di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016.
2. I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA:

1. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nell'Allegato 1. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema. Le caratteristiche tecniche dell'impianto e delle singole telecamere sono descritte in apposita documentazione conservata presso l'Ufficio della Polizia Locale.

Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, gestito dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monza collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale, estendibile alla Centrale Operativa di altri corpi di Polizia, mediante stipula di appositi accordi in base alla normativa vigente. Tale impianto, attivo 24 ore su 24, dal quale gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni
- un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere *OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri)* e da telecamere di contesto integrate nel sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale (estendibile alla Centrale Operativa di altri corpi di polizia), dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini.
- un sistema *stand alone* costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Municipale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere collegate alla Centrale Operativa. Il sistema detto "foto trappola" raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e consente unicamente foto o riprese video.
 - Body cam che consiste principalmente in una telecamera indossabile dall'operatore al fine di registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore. L'attivazione del sistema di videosorveglianza da parte del personale può avvenire solo in situazioni di pericolo concreto per l'incolumità di persone e cose. Nel caso dell'attivazione delle body cam all'interlocutore dovrà essere dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.
 - Videocamere per auto, c.d. "dashcam" che permettono di sorvegliare in ogni momento le immediate vicinanze dei veicoli di servizio. La dashcam (abbreviazione di *dashboard camera*, è una piccola videocamera posizionata in auto, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'interno e all'esterno dell'abitacolo, sulla strada che si sta percorrendo o, ad esempio, in un parcheggio e forniscono dettagli sulla posizione e su tutte le dinamiche in cui il veicolo è coinvolto;
 - Ogni altro strumento tecnologico finalizzato a perseguire quanto indicato dal presente regolamento.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nel citato all'Allegato 1.
- 2bis Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici;
3. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor* e registrate su un supporto digitale o disco fisso.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei *monitor* non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
6. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare anche la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali, è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.
7. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada). Le

risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.

8. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
9. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Monza, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile presso gli uffici della Polizia Locale e pubblicata sul sito Internet dell'Ente.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Monza si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

5. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati dell'impianto di videosorveglianza descritti nel presente regolamento è riservata alla Polizia Locale; conseguentemente i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, e cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato e autorizzato per iscritto dal Responsabile del trattamento ad effettuare le relative operazioni di trattamento dei dati. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.
3. Le sedi in cui sono custoditi i dati personali oggetto del trattamento sono collocate in luoghi per i quali il titolare ha il controllo rispetto alla possibilità di concedere l'accesso avvalendosi eventualmente della possibilità di nominare un Responsabile Esterno del Trattamento, conseguente alla stipula di contratti di servizio con partner tecnologici
4. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
5. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
6. L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
7. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *Server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di 1 anno.

8. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 10 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
9. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
10. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
11. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
12. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.
13. Relativamente alla parte tecnologica delle apparecchiature, la manutenzione ed ogni altra attività non facente parte della trattazione delle immagini videoriprese come descritte nel presente Regolamento saranno gestite dai Sistemi Informativi del Comune di Monza.

ARTICOLO 14- ALTRI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO

Il Comune di Monza ha attivi altri impianti di videosorveglianza, che non dipendono dalla Polizia Locale, ma sono stati installati da vari servizi comunali dell'Ente. Le caratteristiche tecniche degli impianti e le policy adottate sono descritte in documenti specifici conservati presso il servizio di competenza.

Articolo 15 - ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Monza, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

- all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. L'interessato sarà autorizzato all'accesso alle immagini secondo i presupposti della Legge 241/90.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
 5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo - Allegato 3), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
 6. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
 7. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.

ARTICOLO 16- CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ARTICOLO 17 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15 comma 1 del GDPR):
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;
- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del GDPR;
 - il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.

6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
7. Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
9. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta Comune di Monza richiedendo l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Monza, a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 20 – DIFFUSIONE DEI DATI

1. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 21 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (divieto imposto dall'Articolo 22 del GDPR).

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

ARTICOLO 23 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e o integrazioni.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Monza.

ARTICOLO 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

CLAUSOLA FINALE

Per quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza privati sul territorio della città di Monza, si fa un breve cenno al fatto che attualmente non ci sono telecamere collegate ai server comunali. Tuttavia, esiste la possibilità che in futuro, secondo i dettami delle convenzioni che saranno di volta in volta instaurate dall'Ente con le varie persone fisiche o giuridiche, vi possano essere degli impianti per raccogliere dati, che verranno memorizzati e visionati non da privati, ma sui server e da personale della Polizia Locale del Comune.